

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015
603/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI
DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A, RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T0717898**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 22 giugno 2015 (prot. Autorità n. 19051 del 23 giugno 2015), la Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) all'accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, relativo alla pratica di connessione T0717898;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante, dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 13 luglio 2015 (prot. n. 20904), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con memoria del 5 novembre 2015 (prot. Autorità n. 33963 dell'11 novembre 2015), con un ritardo di 100 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 6 novembre 2015 (prot. Autorità n. 33949 dell'11 novembre 2015), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
6. con ulteriore memoria del 27 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35645 del 30 novembre 2015), il gestore ha ribadito le osservazioni trasmesse nella sopracitata memoria del 5 novembre 2015;
7. con nota del 26 novembre 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), il soggetto richiedente la connessione può chiedere, al gestore di rete, una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata, al gestore, entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione. Il gestore di rete, entro le tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo; in caso di rifiuto, il gestore è tenuto a evidenziare le motivazioni del rifiuto;
9. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, un preventivo già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza

maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili. Un preventivo accettato può essere, altresì, modificato nei casi in cui la sua modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del TICA;

10. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel termine previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

11. In data 10 giugno 2014, il reclamante inviava, al gestore, una richiesta di connessione di un impianto di produzione da fonte eolica, per una potenza in immissione di 60 kW, da realizzarsi nel comune di Ruoti (PZ);
12. in data 23 luglio 2014, il gestore inviava, al reclamante, il preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità T0717898;
13. in data 31 marzo 2015, il reclamante presentava, al gestore, una richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, il reclamante richiedeva lo spostamento dell'impianto di produzione e la connessione alla linea elettrica MT del gestore "Tavernafoy", nel punto più vicino all'impianto di produzione;
14. in data 10 aprile 2015, il gestore comunicava al reclamante che la richiesta di modifica del preventivo non poteva essere accolta "*poiché contiene la contestuale richiesta di spostamento impianto e modifica della soluzione tecnica*".

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

15. Il reclamante ritiene totalmente inadeguata la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del proprio diniego alla richiesta di modifica del preventivo di connessione, comunicato con la nota del 10 aprile 2015;
16. il reclamante sottolinea di aver presentato, al gestore, la richiesta di modifica al fine di ridurre al minimo consentito le opere elettriche da realizzare, individuando un punto di connessione sulla linea MT "Tavernafoy" il più possibile vicino al sito destinato alla realizzazione dell'impianto di produzione;
17. il reclamante, pertanto, chiede:
 - a) che sia prescritto, al gestore, di accettare la richiesta di modifica del preventivo T0717898, al fine di consentire la connessione del proprio

- impianto alla rete MT nel punto di connessione più vicino possibile al sito individuato per la realizzazione dell'impianto di produzione stesso;
- b) che venga corrisposto, a suo favore, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

16. In riferimento al diniego alla richiesta di modifica del preventivo, presentata dal reclamante in data 31 marzo 2015, il gestore evidenzia che, nella medesima richiesta, *“non viene fatto riferimento alcuno ad atti normativi o imposizioni di prescrizioni da parte degli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione che impediscano la costruzione dell'impianto nel sito indicato nella domanda di connessione”*. Secondo la valutazione del gestore, la sussistenza di tali condizioni avrebbe comportato la necessaria modifica del preventivo, a patto che tali circostanze fossero opportunamente documentate;
17. il gestore evidenzia, inoltre, l'imprecisione dell'istanza di modifica del reclamante, il quale indicava, in una parte, lo spostamento del proprio impianto sulla particella catastale 294, mentre, in un'altra parte, sulla particella catastale 588;
18. per tali motivi, a parere del gestore, non ricorrevano i presupposti per accettare la richiesta modifica del preventivo di connessione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

19. In riferimento al principio della necessaria adeguatezza della motivazione a base del diniego di modifica di un preventivo di connessione, l'Autorità si è già più volte espressa con proprie decisioni adottate ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com. In particolare, si vedano, al riguardo, le deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel, 140/2015/E/eel e 547/2015/E/eel. Si può, pertanto ritenere che tali decisioni possano, nel loro complesso, costituire un consolidato orientamento. Ed invero, le citate decisioni sono state, tutte quante, adottate sulla base del medesimo *iter* logico-argomentativo e dell'univoca interpretazione della regolazione vigente in materia. Nello specifico, una volta rilevato che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione, si è poi affermato che il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sulla circostanza per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a

- ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione;
20. ebbene, nella fattispecie *de qua*, non sussistono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento, poiché, infatti, la motivazione addotta dal gestore, nella propria nota del 10 aprile 2015, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, nell'ambito della pratica di connessione T0717898, appare del tutto inadeguata e apodittica, basandosi esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione. A tale proposito, è giusto il caso di precisare, ancora una volta, che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione, e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al reclamante;
 21. riguardo, poi, alle ulteriori argomentazioni del gestore, a giustificazione del proprio diniego, si osserva che l'assenza, invocata dal gestore stesso, di atti normativi o prescrizioni degli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, tali da impedire la costruzione dell'impianto nel sito indicato nella domanda di connessione, rileva solo ai fini dell'applicazione del primo periodo dell'articolo 7, comma 8, del TICA. Ed infatti, nel secondo periodo, il medesimo articolo 7, comma 8, del TICA, stabilisce che *“il preventivo accettato può essere altresì modificato [...], previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale”*. In tale ipotesi, dunque, se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del TICA e, quindi, il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo ovvero rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
 22. pertanto, in applicazione della norma sopra richiamata, il gestore, nella nota del 10 aprile 2015, avrebbe dovuto illustrare compiutamente tutte le motivazioni a giustificazione del diniego opposto alla richiesta di modifica del preventivo;
 23. per quanto riguarda, invece, la lamentata imprecisione nell'indicazione della particella catastale su cui spostare l'impianto di produzione, si rileva come, al fine di sciogliere ogni dubbio al riguardo, sarebbe stato sufficiente che il gestore richiedesse al reclamante un chiarimento. Infatti, una simile imprecisione – peraltro evidenziata dal gestore solo nel corso dell'istruttoria relativa al presente reclamo – non appare ragione sufficiente per negare la richiesta di modifica del preventivo;
 24. tanto più che il gestore ha esposto le ragioni alla base della mancata accettazione della richiesta del reclamante soltanto *ex post*, nella memoria

- depositata nell'ambito del presente procedimento; il che certo non vale a sanare *a posteriori* la grave carenza motivazionale dell'atto di diniego;
25. in merito, poi, alla richiesta del reclamante di corresponsione dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 14 del TICA, non si rilevano, da parte del gestore, violazioni dei termini stabiliti nel TICA. Infatti, il gestore ha risposto in data 10 aprile 2015 alla richiesta presentata dal reclamante in data 31 marzo 2015, rispettando così il termine di 20 giorni lavorativi previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0717898, limitatamente alla contestazione della società Lucon S.r.l. circa il mancato accoglimento, da parte di Enel Distribuzione S.p.a., della richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata il 31 marzo 2015;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.a., di elaborare, entro 20 giorni dalla notifica della decisione del presente reclamo, con riferimento alla pratica di connessione T0717898, un nuovo preventivo di connessione che tenga conto della richiesta di modifica presentata da Lucon S.r.l. in data 31 marzo 2015, ovvero, in alternativa, di fornire al reclamante, entro il medesimo termine di 20 giorni, una adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di un nuovo preventivo di connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni